



R.G. n. 4579/2016

Ord. nr. 10/2017  
Cron. n. 99/2017

## IL GIUDICE DI PACE DI FORLI'

Il giudice di pace, nella persona dell'Avv. Guglielmo Giuliano, ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio promosso da

ALBERTO BENTON, nato in Tunisia il 11/09/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Nazzarena Zorzella del Foro di Bologna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in forza di procura a margine del ricorso introduttivo contro

PREFETTO DI FORLI' CESENA, rappresentato dal funzionario amministrativo delegato, Dott. Piero Nenci

In punto a: opposizione a decreto di espulsione

\*\* \*\*\* \*\*

Con ricorso depositato in cancelleria il Sig. ALBERTO BENTON proponeva ricorso avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Forlì Cesena in data 7.11.2016, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. n. 286/1998 laddove questo prevede come forma ordinaria di esecuzione l'accompagnamento immediato alla frontiera per contrasto con l'art. 13 della Cost.; l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286/1998 con riferimento alle modalità di accompagnamento alla frontiera effettuato sulla base di un provvedimento dell'Autorità di P.S. e non dall'A.G., violando quindi l'art. 13 Cost., 2° e 3° comma; l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi, 3, 5-bis e 8 D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 18 D. Lgs. n. 150/2011 laddove non prevedono la possibilità di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di espulsione con lesione del diritto di difesa e in violazione dell'art. 24 e dell'art. 117, comma 1, Cost..

Nel merito, la difesa lamentava la violazione degli artt. 5, commi 5 e 6, 13, co. c e c. 2 bis, 18, co. 3, D.Lgs. n. 286/1998 in materia di ricongiungimento familiare, dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani e degli artt. 3, 5, 9, 10 della Convenzione di

New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché degli artt. 29 e 30 della Costituzione e dell'art. 7 della Carta di Nizza.

Si costituiva la Prefettura convenuta chiedendo il rigetto del ricorso facendo presente che la permanenza nello Stato del ricorrente è incompatibile con la condanna che ha afflitto il ricorrente medesimo per gravi reati, circostanza posta a fondamento del rigetto dell'istanza di permanenza nel territorio nazionale da parte del ricorrente medesimo ex art. 31 D.Lgs. n. 286/1998 del Tribunale per i Minorenni, confermato dalla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Minori.

#### MOTIVAZIONE

Il ricorso va accolto nel merito.

La difesa lamenta che la Prefettura resistente, nell'adozione del provvedimento espulsivo, non ha tenuto conto della situazione familiare del ricorrente.

Questi era arrivato in Italia nel 2008 in forza di un visto per ricongiungimento familiare con la moglie, già soggiornante in Italia, e dall'unione con la quale sono nate in Italia le figlie *ANALISA* il 27.7.2009 e *GIULIA* il 9.3.2015.

L'interessato era stato tratto in arresto nel 2010 per gravi reati (lesioni, percosse, tentato omicidio e danneggiamento), fatti occorsi in un periodo di grave dipendenza etilica.

Tuttavia, il ricorrente espiava interamente la pena fruendo dei benefici penitenziari (semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale) dopo avere intrapreso un percorso rieducativo e di reinserimento, tant'è che lo stesso è attualmente inserito a pieno titolo nel nucleo familiare ed ha un'occupazione lavorativa stabile, circostanze che risultano dalla documentazione in atti (si veda in particolare la relazione del Servizio Sociale *ANALISA* del 12.9.2016 sub doc. 16 del ricorso).

Di tale contesto familiare nell'emanazione del decreto di espulsione il Prefetto non ha in alcun modo motivato, neppure richiamando i provvedimenti dei giudici minorili che hanno rigettato la richiesta di permanenza nel territorio nazionale dello straniero avanzata ai sensi dell'art. 31 T.U. Immigrazione.

Ne deriva la violazione di quanto disposto all'art. 13, co. 2-bis, del T.U. laddove si prescrive: *"Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"*.

La stessa S.C., con l'ordinanza n. 14176/2016, richiamata dal ricorrente, ha statuito:  
"Il ricorso appare fondato alla luce della giurisprudenza (Cass. civ. sez. I 15362 del 22 luglio 2015) secondo cui in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all'art. 8 C.E.D.U. e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., diritto che limita l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 2 della C.E.D.U., solo se prevista dalla legge e quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Cass. civ. sez. 6-1 n. 14610 del 13 luglio 2015)".

Nel caso di specie, è completamente mancato un siffatto bilanciamento degli interessi coinvolti dal provvedimento in esame.

Ne consegue una palese carenza motivazionale che si riverbera sulla validità dell'atto impugnato, da ritenersi nullo unitamente agli atti conseguenti, in particolare, l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale di pari data.

Il ricorso, pertanto, va accolto.

La questione è assorbente.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di espulsione del Prefetto di Forlì Cesena del 7.11.2016 emesso nei confronti di *[nome]* e tutti gli atti conseguenti.

Nulla per le spese.

Forlì, 13 gennaio 2017

Il Giudice di Pace  
Avv. Guglielmo Giuliano

